

## **14 Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove**

### **Note**

1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI, le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessuti, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte a una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2. La voce 1401 comprende segnatamente il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o i nastri di legno (voce 4404).
3. Non rientrano nella voce 1404 la lana di legno (voce 4405) e le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).